

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2010

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Avv Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GILBERTO FRATINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 1 E 38 COMMA 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 57 del 18.12.2009)

L’allenatore Fratini Gilberto ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, su deferimento del Procuratore Federale, ha comminato a suo carico, con la procedura prevista dall’art. 23 C.G.S., la sanzione della squalifica fino al 29.2.2010, avendolo ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. correlato agli art. 35, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico “per aver organizzato un incontro con due calciatori tesserati in favore dell’A.S.D. Profiamma al fine di proporre loro un tesseramento con la Pol. Virtus Foligno (Com. Uff. n. 57 del 18.12.2010).

Sostiene di aver appreso, solo a procedimento concluso, che la cennata pronuncia di colpevolezza era in contrasto sia con una precedente valutazione della Procura Federale che, nel deferire in data 19.1.2010 due tesserati - Renzi Giordano e Bocci Enrico – avrebbe escluso l’esistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico di esso Fratini, sia con la decisione di proscioglimento assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 122 del 30.4.2010) nei confronti del dirigente della Pol. Virtus Foligno, Ranucci Federico, incolpato del medesimo fatto.

Il ricorso non è ammissibile per avvenuta violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 33, comma 5 C.G.S. avendo il Fratini omesso di inviare contestualmente il ricorso in esame alla Procura Federale controparte nella presente procedura da essa attivata.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal signor Gilberto Fratini.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE

SPORTIVA 2010/2011 E DELL'AMMENDA DI €1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - PER L'IRREGOLARE IMPIEGO DI ALCUNI CALCIATORI DA PARTE DELLA RECLAMANTE IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A - (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

3) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE GUARDASCIONE (TESSERATO PER LA SOC. AS NAPOLI C/5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

4) RICORSO DEL CALCIATORE VONA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 6 C.G.S. - NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

Con tre distinti preannunci di ricorso, l'A.S. Napoli Calcio a 5 ed i calciatori Davide Guardascione e Antonio Vona hanno impugnato le sanzioni – rispettivamente: penalizzazione di punti 4 in classifica e ammenda di €1.000,00, squalifica per 3 giornate e squalifica per 6 giornate effettive di gara – loro inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera di cui al Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010.

Con tali dichiarazioni le parti facevano altresì richiesta di copia degli atti, ma i due calciatori nemmeno specificavano l'indirizzo al quale inviare la sollecitata documentazione.

Ai preavvisi di ricorso non seguiva alcuna motivazione dei preannunciati gravami, con la conseguenza che alla Corte, previa riunione delle contestazioni promosse nei confronti della medesima decisione, non resta che dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per violazione degli artt. 37 e 38 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Napoli Calcio a 5 di Castellammare di Stabia (Napoli), dal calciatore Davide Guardascione e dal calciatore Antonio Vona li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURA FRANCESCO SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 738 del 18.5.2010)

Con reclamo del 21 maggio 2010 la S.S. Bisceglie Calcio A5 impugnava il provvedimento con cui il precedente 18 maggio il Giudice Sportivo della Divisione Calcio A 5 aveva squalificato per 3 gare Francesco Ventura, allenatore della medesima società, per aver rivolto, alla fine della gara disputata il 16 dello stesso mese contro il Marina Città Sant'Angelo, all'arbitro frasi gravemente ingiuriose che reiterava allorché il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi.

Nell'impugnazione si sosteneva che le frasi sarebbero state pronunciate dall'allenatore in seconda Mauro Valente, il quale confermava tale asserzione sottoscrivendo il medesimo reclamo.

Ciò premesso, la Corte ritiene che il reclamo non possa essere accolto con conseguente conferma del provvedimento impugnato ed incameramento della tassa.

Ed invero, è noto che ha valore di fonte di prova privilegiata il referto arbitrale: nel caso di specie, esso, in forma analitica e diffusa, dà atto che a pronunciare le frasi ingiuriose incriminate fu proprio l'allenatore Francesco Ventura. Nessuna forma di dubbio o incertezza è presente nel referto stesso circa l'identificazione dell'autore della condotta proibita.

A fronte di queste inequivoche risultanze si pone una generica assunzione di responsabilità da parte di altro tesserato, che non si cura minimamente di ricostruire gli avvenimenti né di prospettare le ragioni dell'ipotizzato scambio di persona. Né può trascurarsi che la dichiarazione appare astrattamente interessata a sottrarre alla sanzione l'allenatore titolare, proponendo l'applicazione della sanzione stessa all'allenatore in seconda, con evidente vantaggio per la società dal punto di vista della più qualificata conduzione tecnica: questa circostanza priva di per sé di credibilità la dichiarazione alternativa.

In altri termini nessun elemento serio, concreto, affidabile è stato dedotto che possa anche minimamente scalfire la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Risceglie Calcio a Cinque di Risceglie (Barletta-Andria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete